

# ***Avviso ai residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto colpite da eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel mese di novembre 2019.***

**20.01.2020**

Con il presente avviso si informa che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 Dicembre 2019 sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza già dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 e per un periodo di 12 mesi ai territori delle alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.

In attuazione della Delibera del Consiglio dei Ministri sopra citata, è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019.

Tale Ordinanza prevede che i soggetti colpiti (persone fisiche e imprese) residenti o con sede legale/operativa nelle Regioni sopra indicate, titolari di mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di richiedere, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

**La domanda per la sospensione potrà essere presentata entro il 20 febbraio 2020 e dovrà essere assistita da un'autocertificazione che attesti il danno subito. La sospensione delle rate dei mutui avrà durata fino al 14 novembre 2020.**

La sospensione può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. Sono previste due diverse modalità:

Si potrà optare per la Sospensione dell'intera rata (nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste) o la Sospensione della sola quota capitale (durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione)

Resta inteso che, nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese.

L'importo complessivo delle rate sospese dovrà essere restituito - senza spese e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario ovvero in unica soluzione al termine del periodo di sospensione ovvero contestualmente all'eventuale estinzione anticipata del finanziamento.

Le rate sospese inizieranno a decorrere, senza effetto novativo, al termine del periodo di ammortamento originariamente previsto dal finanziamento.

Il modulo di richiesta, (che potrà essere scaricato qui di seguito) comprensivo di autocertificazione del danno, dovrà essere presentato in forma scritta presso qualsiasi Filiale di Italfondario Spa, oppure mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

- **ITALFONDIARIO Spa**  
*Sede di Verona – Ufficio Prodotti ancillari UTP*  
*Viale dell'Agricoltura, 7*  
*37135 VERONA (VR)*

## Modulo di richiesta sospensione

### DOMANDA DI SOSPENSIONE del pagamento delle rate dei finanziamenti ipotecari o chirografari

**rif. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17 dicembre 2019, relativa a interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21/12/2019.**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di Residenza \_\_\_\_\_

in qualità di

Intestatario       Cointestatario con \_\_\_\_\_

Legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/P.I. \_\_\_\_\_ n. iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_

con Sede legale/operativa nel Comune di \_\_\_\_\_ intestataria

**del finanziamento n. \_\_\_\_\_ di originari euro \_\_\_\_\_ stipulato in data \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_**

consapevole delle responsabilità civili e penali che qui assume, in proprio e in nome e per conto dell'impresa, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

#### **dichiara**

**che l'immobile di residenza ovvero adibito allo svolgimento dell'attività commerciale ed economica, anche agricola, oggetto del finanziamento sopra indicato, risulta sgomberato a seguito degli eccezionali eventi metereologici di cui alla legge in riferimento.**

#### **chiede**

pertanto di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento sopra descritto ai sensi dell'Ordinanza n. 622 del 17/12/2019, fino al \_\_\_\_\_ (comunque non oltre il 13/11/2020, data di cessazione dello stato di emergenza), con la seguente modalità:

- SOSPENSIONE DELL'INTERA RATA** (nel periodo della sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione; gli interessi dovranno essere rimborsati a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione e l'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste);
- SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE** (durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione).

**Il Sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto all' Intermediario l'eventuale ottenimento dell'agibilità o abitabilità dell'immobile prima della scadenza della sospensione richiesta che, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 622 del 17/12/2019 comporterà la ripresa del regolare pagamento delle rate del finanziamento.**

Si allegano i seguenti documenti, comprovanti la residenza/sede legale/sede operativa nei territori delle Regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto:

- Documento d'identità del richiedente
- Certificato di residenza (persone fisiche)
- Visura CCIAA (imprese)
- Altro (specificare)

**Il richiedente**

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Riservato all'Intermediario:**

**N° finanziamento** \_\_\_\_\_ **ndg** \_\_\_\_\_ **operatore (matricola e firma)** \_\_\_\_\_